

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 1° febbraio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melograni, Micheli, Morgando, Ranieri, Rivera, Ruberti, Scoca, Sica, Solaroli, Turco, Valletto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Ranieri, Rivera, Ruberti, Scoca, Sica, Solaroli, Turco, Valletto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 31 gennaio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

SAONARA: « Nuove norme in materia di *franchising* » (6720).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebreo e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti » (6698) *Parere delle Commissioni V e VII;*

II Commissione (Giustizia):

TRANTINO: « Modifica dell'articolo 5 del codice di procedura penale, concernente la competenza della corte di assise » (844) *Parere della I Commissione;*

FEI: « Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale » (6585) *Parere della I Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

CASINI ed altri: « Disposizioni per la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e d'informazione » (6295) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, IX, X, XII e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

ROSSETTO ed altri: « Modifica dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme per contrastare l'abu-

sivismo edilizio » (6479) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX e X;*

IX Commissione (Trasporti):

ALBERTO GIORGETTI: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di uso degli apparati di allarme a tutela delle abitazioni » (6668) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

XI Commissione (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Istituzione del reddito sociale minimo (RSM) » (6623) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X e XII;*

PIVA e TABORELLI: « Abrogazione del comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il regime transitorio di perequazione automatica delle pensioni » (6696) *Parere delle Commissioni I e V;*

PIVA e TABORELLI: « Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo » (6697) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

GIANNOTTI ed altri: « Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico » (6825) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in

data 25 gennaio 2000, ha trasmesso il primo rapporto di monitoraggio su « Operatori economici e istituzioni nella realizzazione di infrastrutture autostradali. Il caso della Milano-Brescia », predisposto dal CNEL e dalla camera di commercio di Milano nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 24 maggio 1999 e finalizzato al sostegno delle politiche di sviluppo locale nell'area metropolitana milanese.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera del 26 gennaio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione PECORARO SCANIO ed altri n. 7-00826, accolta dal Governo e approvata nella seduta della XIII Commissione (Agricoltura) del 23 novembre 1999, concernente la terza conferenza dell'organizzazione mondiale del commercio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 28 gennaio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione OCCHETTO n. 7-00803, modificata e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 30 novembre 1999, concernente la riduzione degli armamenti nucleari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 24, 25 e 27 gennaio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie del 2, 9 e 16 dicembre 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 27 gennaio 2000, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia proc. pen. n. 1838/99 R.G.N.R. — n. 2718/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari,

i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione di atti della Corte costituzionale.

Nel mese di gennaio 2000 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco ADORNATO a presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative presso il Governo tedesco per agevolare l'accesso degli aventi diritto ai risarcimenti per le vittime del nazismo)

A) Interrogazione:

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 26 gennaio 2000 il Governo della Repubblica federale di Germania ha presentato una proposta di legge relativa all'istituzione della fondazione destinata a gestire gli ingenti fondi (10 miliardi di marchi) stanziati, per metà dal Governo stesso e per metà da alcune grandi imprese tedesche, per il risarcimento dei deportati in campo di sterminio nazista KZ e dei lavoratori coatti in fabbriche tedesche;

l'interrogante ha già accertato che tale normativa fisserà rigidi criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari del risarcimento e per l'iter relativo alla formulazione e all'inoltro delle domande, che, come è facile prevedere, potranno creare problemi nella tempistica del reperimento dei dati e della documentazione richiesti;

è altresì prevedibile che, stante l'età molto avanzata dei possibili richiedenti, ulteriori ritardi da lungaggini burocratiche potrebbero far sì che le relative domande non vengano presentate per l'intervenuto decesso degli aventi diritto;

inoltre, risulta all'interrogante che una pluralità di soggetti interessati vivono in condizioni socio-economiche e fisiche molto precarie, così che è assai difficile che

possano essere in grado di acquisire in tempo utile notizie in merito alle procedure di cui sopra;

si rende infine augurabile — come già anticipatamente esposto dall'interrogante all'autorità diplomatica tedesca in Italia — una stretta collaborazione da parte del Governo tedesco in ordine al reperimento dei dati personali degli ex-internati contenuti negli archivi tedeschi, per giungere alla identificazione ed al reperimento, in Italia ed eventualmente all'estero, di quelli ancora in vita —:

quali urgenti iniziative il Governo intenda attuare — d'intesa con le autorità governative della Repubblica federale di Germania — per individuare gli aventi diritto al risarcimento, per snellire le pratiche burocratiche, per consentire il superamento delle prevedibili difficoltà sopra esposte e, quindi, per agevolare in ogni modo possibile l'accesso degli aventi diritto ai risarcimenti che verranno erogati in favore degli ex-deportati in campo di sterminio nazista KZ e dei lavoratori coatti nelle fabbriche e nell'agricoltura tedesche.
(3-04989)

(26 gennaio 2000)

(Sezione 2 – Esercizio della pesca nel parco marino delle Cinque Terre)

B) Interrogazione:

PAGLIUZZI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nell'area di Monterosso al Mare (La Spezia), nelle Cinque Terre, è stata istituita

un'ampia zona di tutela naturale, nell'ambito del parco marino, comprendente vasti tratti di litorale, che hanno come punto focale il promontorio del Mesco, conoscitissimo per le notevoli caratteristiche paesaggistiche e naturali;

la rigida esclusione di attività di pesca e di approccio con i relativi natanti alle zone più interessanti sotto tale profilo dell'area suddetta, annulla l'esercizio della storica attività dei pescatori di Monterosso al Mare, effettuata con i metodi tradizionali della lampara e del palamito, assolutamente compatibili con la tutela del patrimonio ittico esistente —:

quali atti il Ministro interrogato intenda intraprendere per accogliere, a correzione delle disposizioni previste per il parco marino delle Cinque Terre, le richieste dei pescatori di Monterosso al Mare, già espresse in una civile e composta azione di protesta, e, con esse, la possibilità di conservazione di un'antica attività di pesca che fa indiscutibilmente parte del patrimonio di valori ambientali che l'istituzione del parco dovrebbe salvaguardare.
(3-02835)

(15 settembre 1998)

(Sezione 3 – Incremento delle polizze assicurative per la responsabilità civile connessa all'uso degli autoveicoli)

C) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa si starebbero profilando aumenti medi del 20 per cento delle polizze per la responsabilità civile automobilistica;

tali ingiustificati aumenti colpirebbero venti milioni di automobilisti;

secondo indagini delle associazioni dei consumatori emergerebbe che negli ul-

timi cinque anni le tariffe per la responsabilità civile automobilistica sono cresciute a livelli incredibilmente superiori al tasso di inflazione programmato;

nell'ambito della politica tariffaria, in relazione alle variazioni percentuali dei prezzi liberi la voce assicurazione per la responsabilità civile automobilistica ha presentato incrementi del 10,1 per cento nel 1996 (il più alto in assoluto) e del 9,2 per cento nel 1997 (secondo solo dopo i medicinali di fascia c) —:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere per assicurare una maggiore trasparenza nel settore e garantire che la liberalizzazione dei mercati assicurativi produca concreti e benefici effetti per i cittadini-utenti;

se non ritenga di garantire che il processo di adeguamento dei prezzi dei prodotti assicurativi avvenga nel pieno rispetto delle linee di politica dei redditi concertata e sottoscritta nel Patto sociale per lo sviluppo.

(2-01808) « Volontè, Tassone, Buttiglione ». (19 maggio 1999)

CREMA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Ania (Associazione nazionale delle compagnie assicurative) ha prospettato di recente ed in più riprese l'intenzione di aumentare le tariffe Rc auto del 20 per cento;

tale aumento fa seguito ad una serie di aumenti annuali, quasi sempre a due cifre, applicati ininterrottamente a partire dalla liberalizzazione delle tariffe Rc auto;

la lievitazione abnorme delle tariffe sarebbe dovuta, stando all'Ania, « alla dinamica forte e progressiva » del costo risarcimento danni, a fronte del quale le compagnie assicuratrici si dichiarano impotenti e, in ogni caso, appaiono certamente passive, limitandosi a trasferire i costi sull'utente-automobilista;

l'Ania imputerebbe l'incremento degli indennizzi alla crescita dei sinistri, all'aumento dei « danni biologici » (in particolare la micro-invalidità permanente avrebbe raggiunto una frequenza doppia della media europea), alla presenza costante delle truffe e ai costi dei ricambi auto;

la Rc auto si configura come un servizio pubblico e perciò deve essere gestita con grande senso di responsabilità ed ocularità dell'utente-automobilista e non come un'attività economica a rischio-zero e non sembra, d'altra parte, che siano intervenuti salti qualitativi di produttività, professionalità e specializzazione;

nel settore, dal 1994, anno della liberalizzazione, ad oggi stenta ancora ad affermarsi una reale concorrenza; al contrario si intravede una generale uniformità delle condizioni praticate dalle compagnie, solo minimamente scalfita da qualche marginale difformità;

il sistema del « bonus-malus », cardine della Rc auto in Italia, secondo una recente ricerca, appare « squilibrato », perché da un lato non incentiverebbe a sufficienza i conducenti migliori e dall'altro non penalizzerebbe in modo decisamente dissuasivo i conducenti peggiori od inesperti —:

quali iniziative intenda assumere per arrestare questa rincorsa premi-indennizzi, assolutamente inaccettabile, e comunque per addivenire in tempi brevi ad una generale revisione dell'attuale regolamentazione, visti gli effetti deludenti della liberalizzazione delle tariffe e, non ultimo, dello stesso ruolo dell'Isvap, di cui finora non si è a conoscenza né di pubbliche analisi né di pareri sul fenomeno lamentato. (3-05001)

(28 gennaio 2000)

(ex 4-24095 del 21 maggio 1999)

RIVELLI e RUSSO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in Italia è obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile delle automo-

bili, i cui prezzi, imposti dalle compagnie di assicurazione, sono al di sopra di qualsiasi reale valutazione, soprattutto al sud —:

quali provvedimenti si intendano prendere per tutelare i cittadini che non hanno la possibilità di pagare tali importi;

quali provvedimenti si intendano prendere per controllare le compagnie di assicurazione in relazione all'aumento dei prezzi. (3-05006)

(31 gennaio 2000)

(ex 4-25707 del 23 settembre 1999)

(Sezione 4 - Situazione del mercato assicurativo nelle aree di Napoli e Caserta)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la situazione del mercato assicurativo di Napoli e provincia e di Caserta e provincia è gravissima, caratterizzata da scarsa trasparenza, illegalità diffusa, operatori d'assalto, riduzione e addirittura scomparsa delle agenzie delle compagnie assicurative di primaria importanza;

gli utenti sono frastornati ed inermi di fronte all'aumento dei premi e alla necessità di rivolgersi a compagnie di incerta connotazione;

la relazione dell'Isvap del 1998 denuncia in modo inconfutabile la persistenza di fenomeni criminali che fanno lievitare i costi delle polizze assicurative;

la mancata repressione dei reati danneggia fortemente le compagnie di assicurazione e conseguentemente i cittadini onesti, che debbono sopportare non solo i premi più alti del Paese, ma anche i disagi connessi alla ricerca di compagnie di as-

sicurazione restie a stipulare contratti per i residenti nelle province di Napoli e Caserta;

l'Ania e l'Isvap non hanno finora individuato soluzioni al problema, che ha largamente superato la soglia della tollerabilità;

la situazione deve essere urgentemente risolta con mezzi legislativi e/o amministrativi per impedire i danni causati tanto alle compagnie di assicurazione, quanto agli utenti in generale —:

quali compagnie d'assicurazione abbiano a Napoli e provincia e Caserta e provincia un'agenzia funzionante;

quali provvedimenti il Governo intenda immediatamente adottare affinché i cittadini di Napoli e provincia e Caserta e provincia non siano costretti a recarsi al-

trove per stipulare polizze Rc auto e non siano assoggettati a premi esorbitanti, che potrebbero essere invece sensibilmente ridotti se fossero stroncate le manifestazioni di criminalità, anche organizzata, che maggiormente incidono sul mercato assicurativo;

se il Governo ritenga che la rarefazione delle agenzie assicurative costituisca un'ipotesi di violazione delle norme sulla concorrenza e, quindi, intenda richiedere l'intervento dell'Isvap e/o dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(2-02000) « Russo, Cuscunà, Di Nardo, Giuliano, Vito, Martusciello, Cesaro, Cosentino, Mussolini, Bocchino ».

(14 ottobre 1999)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4197 — DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (APPROVATO DAL SENATO) (6483) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; COMINO ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533)

(A.C. 6483 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché per ogni *referendum*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

Sopprimerlo.

***1. 295.** Romani.

Sopprimerlo.

***1. 100.** Garra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'uso dei messaggi pubblicitari per la comunicazione politica al fine di garantire a tutti i soggetti politici eque possibilità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva.

2. La presente legge non si applica alla pubblicità elettorale trasmessa da emittenti radiotelevisive locali o attraverso reti telematiche.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della

Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

ART. 2.

(Propaganda elettorale).

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i

discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo di-

sponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i *referendum*, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei *leaders* delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni rico-

noscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

ART. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o *spot* radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, *slogan*, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le modalità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programma-

zione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può comunque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelevisive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai *leader* delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4, anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma

4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 2.

10. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

ART. 4.

(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

ART. 5.

(Regole generali attinenti alla disciplina dell'informazione elettorale. Diritto di rettifica).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Au-

torità garante », vigila sul rispetto dell'imparzialità, della completezza e della correttezza dell'informazione elettorale e della parità di trattamento dei candidati e delle formazioni politiche da parte dei mezzi di comunicazione di massa durante la campagna elettorale; può indirizzare raccomandazioni alle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e alla stampa quotidiana e periodica al fine di richiamare al rispetto dei principi della presente legge.

2. Per informazione elettorale si intende ogni servizio giornalistico, o di informazione, attinente alla campagna elettorale ed alle formazioni politiche, ai partiti o movimenti politici, nonché ai singoli candidati, diffuso attraverso telegiornali, giornali radio, servizi informativi di rete o di testata, stampa quotidiana e periodica.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto i mezzi di comunicazione di massa devono osservare, nel complesso dei servizi e dei programmi di informazione elettorale, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare distinguendo le informazioni dalle opinioni dei commentatori.

4. Le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di candidati o di esponenti di formazioni, partiti e movimenti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di imparzialità, completezza e correttezza dell'informazione. Tali trasmissioni sono ammesse negli ultimi cinque giorni dalla campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti delle formazioni politiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

5. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

6. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e di quelli di cui al comma 4, la presenza di esponenti politici è vietata. Non si considera presenza in

trasmissione la ripresa di esponenti politici nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

7. Le formazioni politiche, i partiti e movimenti politici, i candidati, qualora si ritengano lesi da informazioni contrarie a verità, hanno diritto di chiedere alle testate giornalistiche, alle reti radiotelevisive pubbliche o alle emittenti radiotelevisive private che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria o collocazione e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione o della pubblicazione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggetti, qualora l'editore o l'emittente non dia corso alla richiesta di rettifica, il soggetto interessato sottopone entro tre giorni la questione all'Autorità garante, che si pronuncia nel termine di due giorni. Se l'Autorità garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità garante stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. In relazione ai periodici i termini si intendono riferiti alla prima edizione successiva al decorso dei termini stessi.

ART. 6.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda o di trasmettere messaggi pubblicitari, comunque in grado di influenzare il comportamento degli elet-

tori. Tale divieto è relativo anche alle attività inerenti alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per le comunicazioni, da effettuarsi in forma impersonale, strettamente indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 7.

(Disciplina dei sondaggi).

1. A decorrere dal decimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi diffusi nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, l'Autorità garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

ART. 8.

(Procedimento per l'accertamento delle violazioni).

1. I candidati, le formazioni, i partiti ed i movimenti politici direttamente interessati possono denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni della presente legge. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*, alla rete del servizio pubblico radiotelevisivo, all'emittente privata o all'editore, ed inoltre all'Autorità garante. L'Autorità garante istruisce la denuncia, previa eventuale acquisizione del materiale necessario, e, contestati i fatti anche a mezzo *telex*, sentiti gli interessati ed acquisite le loro controdeduzioni, provvede su di essa.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato anche d'ufficio.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. In caso di violazioni della presente legge, nonché di gravi e reiterate violazioni

dei criteri di offerta di cui all'articolo 4, l'Autorità garante irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti nazionali private, delle reti radiotelevisive del servizio pubblico e degli editori, consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni; nei confronti delle emittenti locali, da lire 1 milione a lire 10 milioni. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate all'entità del pregiudizio cagionato, alla gravità ed all'evidenza della violazione, alle dimensioni dell'impresa ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

3. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

4. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate anche ai candidati e alle formazioni ed ai partiti politici qualora sia accertata la loro responsabilità nella violazione.

5. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della propaganda, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della pubblicità, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di pubblicità elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che ne siano rimasti illegittimamente esclusi.

7. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative ai principi della correttezza, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione elettorale, l'Autorità garante, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 5, comma 7, può ordinare agli editori, alle